



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 11 febbraio 2015 n.13

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 2, comma 6, della Legge 5 settembre 2014 n.141;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.8 adottata nella seduta del 27 gennaio 2015;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

CODICE DI CONDOTTA PER GLI APPARTENENTI AI CORPI DI POLIZIA

Capo I Norme generali

Art. 1 *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente codice si applica agli appartenenti al Corpo della Gendarmeria, al Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca, al Corpo di Polizia Civile ed all'Ufficio Centrale Nazionale – Interpol – in attuazione della delega contenuta all'articolo 2, comma 6 della Legge 5 settembre 2014 n. 141. I predetti Corpi sono in seguito anche identificati con il termine Polizia.

Art. 2 *(Obiettivi della Polizia)*

1. Gli scopi principali della Polizia sono:
- a) mantenere la quiete pubblica, fare rispettare la legge e l'ordine nella società;
 - b) tutelare e fare rispettare i diritti e le libertà fondamentali dell'individuo, contenuti in particolare nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
 - c) prevenire, indagare e reprimere la commissione di reati;
 - d) offrire assistenza e funzioni di servizio alla popolazione;
 - e) esercitare gli ulteriori compiti previsti dalle norme vigenti.

Capo II **Requisiti e formazione**

Art. 3

(Requisiti di integrità civile e morale)

1. Gli appartenenti alla Polizia devono possedere i seguenti requisiti di integrità civile e morale:
 - a) non avere subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per un misfatto per il quale sia stata inflitta una pena restrittiva della libertà personale o di interdizione dai pubblici uffici non inferiore ad un anno;
 - b) non avere subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per un delitto per il quale sia stata inflitta una pena restrittiva della libertà personale o di interdizione dai pubblici uffici non inferiore a due anni;
 - c) avere il godimento dei diritti civili e politici;
 - d) tenere una condotta irreprensibile in ogni circostanza, evitando, sia nell'esercizio delle funzioni che nella vita privata, di trovarsi in situazioni che possano essere percepite dalla collettività come improprie o non consone.
2. Il permanere dei requisiti di cui al comma 1 è oggetto di controllo periodico con le modalità definite nei regolamenti dei singoli Corpi.

Art. 4

(Qualifica e reclutamento nella Polizia)

1. Il reclutamento del personale di Polizia si basa esclusivamente su criteri oggettivi e non discriminatori che devono tenere in considerazione le qualifiche e le esperienze personali di ciascun candidato, le quali devono essere adeguate agli obiettivi della Polizia come definiti all'articolo 2 del presente decreto delegato.
2. Al momento del reclutamento e nell'esercizio delle loro competenze, gli appartenenti alla Polizia devono essere in grado di dimostrare capacità di giudizio, apertura mentale, maturità, imparzialità, capacità di comunicare ed essere idonei a livello psicofisico alla funzione. Nel caso di appartenenti alla Polizia, ai quali siano demandate funzioni gestionali o dirigenziali, è altresì richiesta capacità di comando ed organizzativa. Gli appartenenti alla Polizia devono inoltre possedere una buona comprensione delle problematiche sociali e culturali.
3. I regolamenti dei Corpi stabiliscono le norme di disciplina ed i provvedimenti adottabili dai competenti organi anche in via cautelare. I predetti regolamenti definiscono, in particolare:
 - a) criteri di reclutamento che garantiscano pari opportunità nell'accesso ai Corpi in modo che la loro composizione rifletta la società di cui sono al servizio;
 - b) i titoli di studio richiesti, che devono essere comunque adeguati e coerenti con le specifiche attività cui gli appartenenti alla Polizia sono preposti e con la professionalità richiesta;
 - c) le modalità ed i criteri dei controlli periodici sugli appartenenti alla Polizia al fine accertare il permanere dei requisiti di idoneità psicofisica, attitudinali e professionali;
 - d) le modalità dei controlli periodici sugli appartenenti alla Polizia al fine di accertare il mantenimento dei requisiti di integrità previsti per l'accesso ai Corpi, come definiti all'articolo 3;
 - e) la progressione di carriera mediante selezione e valutazione tramite concorsi o per titoli. La progressione di carriera avviene garantendo sempre la valutazione delle professionalità, della idoneità e dell'integrità dell'aspirante all'avanzamento secondo criteri oggettivi e predeterminati.

Art. 5
(Formazione della Polizia)

1. La formazione e l'aggiornamento professionale sono un diritto – dovere degli appartenenti ai Corpi, i quali sono tenuti a frequentare in maniera proattiva corsi di formazione e/o aggiornamento professionale organizzati dai Comandi di ciascun Corpo.
2. La formazione della Polizia, che deve basarsi sui valori fondamentali della democrazia, dello stato di diritto e sulla protezione dei diritti umani, deve essere sviluppata in conformità agli obiettivi della stessa.
3. La formazione generale della Polizia è aperta quanto più possibile nei confronti della società.
4. La formazione generale iniziale alla quale sono sottoposti i candidati nella fase propedeutica all'accesso alla professione prevede sia fasi di formazione in servizio sia fasi di formazione specialistica.
5. Nella formazione degli appartenenti alla Polizia a tutti i livelli viene inserito periodicamente un addestramento pratico all'uso della forza ed ai limiti a tale uso stabiliti, in base ai principi in materia di diritti umani, in particolare alla luce della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della giurisprudenza della Corte.
6. I Comandi dei Corpi di Polizia, nel rispetto delle linee generali adottate dal Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Polizia, organizzano corsi di formazione, in particolare per:
 - a) funzioni gestionali e dirigenziali volti all'aggiornamento professionale ed alla acquisizione di maggiori competenze;
 - b) l'aggiornamento dei propri appartenenti al Corpo che eseguono indagini penali per delega dell'autorità giudiziaria. Tali corsi sono specificamente volti:
 - 1) all'acquisizione ed al continuo aggiornamento delle competenze necessarie per il corretto svolgimento degli incumbenti istruttori, in particolare in relazione alle modalità di acquisizione delle prove e alle modalità di redazione di rapporti periodici da presentare al magistrato inquirente ed ai propri superiori gerarchici;
 - 2) all'acquisizione di elevate professionalità e di competenze specifiche in determinati settori di indagine che richiedono tecniche investigative particolarmente complesse.
7. La formazione della Polizia deve tenere pienamente conto della necessità di contrastare e di combattere il razzismo e la xenofobia e deve contrastare efficacemente qualsiasi atteggiamento razzista, xenofobo o di discriminazione di genere all'interno dell'organizzazione della Polizia stessa.

Capo III
Disposizioni per l'azione della Polizia

Art. 6
(Disposizioni per l'azione della Polizia)

1. Gli appartenenti alla Polizia sono tenuti a svolgere le proprie funzioni in modo equo, ed evitando discriminazioni di ogni genere legate all'età, al sesso, alla razza, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge n. 141/2014.
2. Nello svolgimento delle loro mansioni, gli appartenenti alla Polizia devono sempre tenere in considerazione i diritti fondamentali di ognuno, quali la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di espressione, di movimento, di riunione e di godimento dei propri beni.
3. Gli appartenenti alla Polizia devono agire con integrità e rispetto nei confronti dei cittadini e con particolare considerazione per la situazione degli individui che appartengono a gruppi particolarmente vulnerabili.

4. Gli appartenenti alla Polizia, nel corso di un intervento, devono, di norma, essere in condizione di mostrare la propria appartenenza professionale ad uno dei Corpi e la propria identità.

5. Gli appartenenti alla Polizia sono tenuti ad osservare un comportamento improntato ai principi di legalità, massima correttezza, imparzialità, riservatezza, cortesia ed al senso di responsabilità nell'esecuzione delle operazioni di competenza, in particolare, per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui contenuti nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In tale senso gli appartenenti alla Polizia sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 19, 21 e 22 della Legge n. 141/2014.

6. Nello svolgimento delle funzioni per delega dell'autorità giudiziaria, gli appartenenti alla Polizia sono tenuti all'osservanza e all'applicazione delle norme processuali penali.

Art. 7

(Prevenzione e contrasto alla corruzione)

1. Gli appartenenti alla Polizia prevengono il rischio e contrastano ogni forma di corruzione all'interno del Corpo di appartenenza svolgendo i propri compiti in modo onesto e imparziale, evitando che i propri interessi personali entrino in conflitto con il ruolo rivestito all'interno del Corpo e, se del caso, dissuadendo i colleghi dal porre in essere condotte corruttive. Ciascun appartenente al Corpo deve informare il proprio superiore di comando di eventuali casi di corruzione all'interno del Corpo di appartenenza.

2. Devono essere osservate nell'ambito dell'attività dei Corpi, ad ogni livello, modalità organizzative e di controllo sistematizzato, tali da prevenire e combattere la corruzione. A tal fine, all'interno di ciascun Corpo, sono:

- a) promosse e definite metodologie per la prevenzione della corruzione coerenti con gli indirizzi, i programmi e la normativa di carattere nazionale e internazionale vigenti in materia;
- b) definiti criteri, procedure ed altri interventi organizzativi idonei a prevenire ogni forma di corruzione.

Art. 8

(Conflitto di interesse e incompatibilità)

1. Al fine di evitare conflitti di interesse si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 della Legge n. 141/2014. L'appartenente ai Corpi ha il dovere di segnalare al proprio superiore gerarchico il conflitto di interesse in cui ritiene versi un altro appartenente al Corpo.

2. In materia di incompatibilità agli appartenenti alla Polizia si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della Legge n. 141/2014 e di cui all'art. 70 della Legge 21 dicembre 2009 n. 168. In particolare gli appartenenti alla Polizia non possono avere partecipazioni societarie in società di persone e in società di capitali ad eccezione delle partecipazioni in società quotate in borsa o in società che esercitano le attività riservate di cui all'articolo 1, lettera g), della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche, purché tale partecipazione abbia esclusiva finalità di risparmio.

Art. 9

(Segnalazione)

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni forma di corruzione, fenomeni criminali e attività illecite, gli appartenenti alla Polizia sono tenuti all'assolvimento dei medesimi obblighi di segnalazione previsti per gli agenti pubblici all'articolo 7 della Legge n. 141/2014; la denuncia o segnalazione è indirizzata in forma scritta o con le ulteriori specifiche forme prescritte dalle norme vigenti al superiore gerarchico o all'autorità giudiziaria.

2. La Polizia adotta misure adeguate a garantire la riservatezza sull'identità della persona fisica che ha effettuato la segnalazione o ha sporto denuncia. L'identità della persona fisica che ha sporto denuncia può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Art. 10

(Rispetto delle Istituzioni e neutralità politica)

1. Gli appartenenti alla Polizia hanno il dovere di rispettare le Istituzioni e di servire fedelmente la Repubblica e le autorità dello Stato costituite conformemente alla legge.
2. Gli appartenenti alla Polizia sono tenuti ad agire in maniera imparziale ed osservare le direttive, le decisioni o le azioni legittime delle autorità pubbliche nel pieno rispetto dell'autonomia della Polizia.
3. Gli appartenenti alla Polizia non possono assumere incarichi politici e svolgere attività di partito.

Art. 11

(Disposizioni finali)

1. Nel caso in cui un appartenente alla Polizia abbia dubbi su come procedere in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al presente codice di condotta, egli è tenuto a rivolgersi al superiore gerarchico.
2. Il Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Polizia, allargato al Direttore dell'Ufficio Centrale Nazionale - Interpol, dà divulgazione al presente decreto delegato ed emana istruzioni per la sua applicazione.
3. Le disposizioni del presente decreto delegato integrano i doveri degli appartenenti alla Polizia la cui inosservanza è sanzionata, fatta salva l'eventuale applicazione delle norme penali, ai sensi delle vigenti norme di disciplina.
4. Gli appartenenti alla Polizia sono responsabili dei danni causati allo Stato nei medesimi termini previsti per i dipendenti pubblici dall'art. 27 della Legge 22 dicembre 1972, n. 41.

Art. 12

(Disposizioni transitorie)

1. I Corpi di Polizia e le competenti autorità pubbliche sono tenuti ad allinearsi alle disposizioni contenute nel presente codice di condotta entro l'anno corrente.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 febbraio 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini